

COMUNE DI CAERANO DI SAN MARCO
Provincia di Treviso

I C I

Regolamento per la disciplina di alcuni aspetti della
Imposta Comunale sugli Immobili

Art. 1 – Premessa.

1. Il presente regolamento viene adottato ai sensi degli articoli 52 e 59 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
2. I seguenti articoli non hanno carattere di disciplina generale dell'imposta, ma si riferiscono solamente ad alcuni aspetti che rispondono soprattutto ad esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

Art. 2 – Agevolazioni per l'abitazione principale.

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. D) del D.Lgs. 446/1997, le cantine, i box, i posti macchina coperti che costituiscono pertinenza di un'abitazione principale usufruiscono dell'aliquota prevista per la stessa.
2. L'aliquota si applica purchè vi sia coincidenza nella titolarità con l'abitazione principale e l'utilizzo avvenga da parte del proprietario o del titolare del diritto di godimento.
3. L'aliquota prevista per le abitazioni principali e le sue pertinenze si applica altresì per le abitazioni concesse in uso gratuito al coniuge, ai parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado, del soggetto obbligato all'imposta, residenti anagraficamente nelle unità immobiliari stesse.
4. Il contribuente che intende fruire di questa agevolazione deve presentare apposita comunicazione all'Ufficio Tributi del Comune, con le modalità di cui al successivo articolo 4.
5. La Giunta Comunale, con la stessa deliberazione con la quale annualmente determina le aliquote ICI, stabilisce la misura della detrazione da applicare all'imposta dovuta per le unità adibite ad abitazione principale.
6. In conseguenza del comma 1, ne deriva che il contribuente interessato a questa fattispecie può detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze, l'eventuale parte della detrazione non esaurita dall'imposta dell'abitazione principale,

Art. 3 – Aree fabbricabili.

1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dall'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 504/1992. Non si procede ad accertamento nel caso in cui l'imposta risulti versata sulla base dei valori non inferiori a quelli stabiliti nella tabella che sarà approvata con atto della Giunta Comunale.

Art. 4 – Semplificazione dei procedimenti di accertamento.

1. L'obbligo della dichiarazione, previsto dall'art. 10, comma 4, del D.Lgs. 504/1992 è sostituito dall'obbligo della comunicazione: i contribuenti devono comunicare, entro e non oltre il termine ordinario previsto per la presentazione dei diversi modelli di dichiarazione dei redditi (quella su modello cartaceo), l'acquisizione, la variazione o la cessazione di uno dei diritti reali di godimento di cui all'art. 3 del D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni, individuando con precisione gli immobili interessati.
2. Se tale comunicazione è sottoscritta da tutte le parti del rapporto, vale come dichiarazione sia di acquisizione che di cessazione della soggettività passiva.
3. Oltre i casi del precedente comma 1, i contribuenti devono comunicare le eventuali altre variazioni o condizioni che possono determinare una variazione della base imponibile, entro e non oltre il termine ordinario previsto per la presentazione dei diversi modelli di dichiarazione dei redditi (quella su modello cartaceo), dal verificarsi delle stesse.
4. I soggetti interessati devono attestare, a pena di decadenza, la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, richieste per la fruizione dell'aliquota ridotta e della detrazione per abitazione principale, presentando apposita autocertificazione redatta ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni, entro il termine previsti per il versamento annuale dell'imposta. L' autocertificazione è valida anche per le annualità successive se non intervengono variazioni di alcun genere. In caso di variazioni il contribuente deve darne tempestiva comunicazione al Comune o ripresentarne l'autocertificazione .-
5. In caso di successioni legali o testamentarie la comunicazione può essere presentata entro il sesto mese dalla data del decesso, anche da uno solo degli eredi a condizione che allegghi copia dell'atto di successione.
6. Per gli anni d'imposta antecedenti all'entrata in vigore del presente regolamento non si fa luogo all'applicazione di sanzioni per errori formali contenuti nelle denunce, che non abbiano dato luogo ad evasione dell'imposta.
7. Il versamento dell'intera imposta dovuta da più contitolari di immobili, e solo per essi, può essere effettuato anche per conto di tutti gli altri da uno solo dei contitolari.

8. La Giunta Comunale, anche per gli anni precedenti all'entrata in vigore del presente regolamento, può stabilire criteri selettivi ed indirizzi prioritari sull'attività di accertamento da svolgersi da parte dell'Ufficio tributi.
9. Ove sussistano le condizioni necessarie, il Funzionario Responsabile può ricorrere all'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base del D.Lgs. 218/1997.

Art. 5 – Riscossione ordinaria.

1. La scelta del soggetto tenuto alla riscossione dell'imposta avviene, tramite deliberazione del Consiglio Comunale, fra uno dei seguenti soggetti e, nel rispetto delle procedure indicate all'art. 52, comma 5, lett. B) del D.Lgs. 446/1997, e senza comportare oneri aggiuntivi per il contribuente:
 - a) direttamente tramite la Tesoreria Comunale;
 - b) azienda speciale (mediante convenzione) di cui all'art. 113, comma 1, lett. C) del D.Lgs. 267/2000;
 - c) concessionario di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43;
 - d) società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, previste dall'art. 113, comma 1, lett. E) del citato D.Lgs. 267/2000, i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/1997, nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali;
 - e) società miste per la gestione presso altri Comuni, nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali;
 - f) soggetti iscritti nell'albo dei concessionari per l'accertamento e la riscossione delle entrate degli enti locali di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/1997;
2. Se l'importo relativo all'acconto risulta inferiore ad € 5,00 può essere versato in unica soluzione insieme con il saldo. Se invece l'importo complessivamente dovuto per l'intero anno è inferiore ad € 5,00 i versamenti non devono essere eseguiti.

Art. 6 – Incentivi per il personale interessato.

1. In conformità ed ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. P) del D.Lgs. 446/1997, ai fini del potenziamento ed incentivazione degli uffici tributari del Comune, la Giunta Comunale adotta i provvedimenti necessari all'attribuzione dei compensi incentivanti, in aggiunta ai compensi previsti dal CCNL, al personale addetto all'azione accertativa e di recupero, al netto di sanzioni ed interessi e spese notifica, dell'evasione tributaria in materia ICI, nella misura massima del 10% delle somme effettivamente riscosse nell'anno precedente. In dette quote riservate vengono compresi anche gli oneri fiscali e previdenziali a carico del Comune

Art. 7 – Sanzioni ed interessi.

1. Per l'omessa comunicazione di cui al precedente art. 4 si applica la sanzione amministrativa da € 102,00 ad € 512,00 per ciascuna unità immobiliare.
2. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa del 30% dell'imposta non versata o tardivamente versata.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da € 51,00 ad € 256,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione dei questionari nei 60 giorni dalla richiesta.
4. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori, per ogni semestre compiuto decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza del versamento, nelle misure stabilite dalla legge:

Art. 8: Rinvio ed entrata in vigore.

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative relative all'imposta comunale sugli immobili.
2. Tutte le successive norme integrative e modificative della legislazione vigente in materia costituiscono automatica modifica del presente regolamento.
3. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio dell'anno in corso;
4. Unitamente alla delibera di approvazione esso deve essere comunicato al Ministero delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo, e viene reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.